




REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 52 reg./61 prop.del. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 90 reg./98 prop.del. NELLA SEDUTA DEL 10/02/2010

2^A STESURA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, comprendenti gli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa, di studio, di ricerca ovvero di consulenza, esclusi gli incarichi che trovano specifica disciplina nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e quelli relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Il presente regolamento è conforme ai criteri generali approvati dal consiglio comunale con deliberazioni n. 53449 P.G. del 17 novembre 1997 e n. 35 reg. del. del 16 marzo 2009

Art. 2
Definizioni

1. Sono soggetti alla presente disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dall'art. 2222 e seguenti, dall'art 2229 e seguenti del codice civile, nonché dall'art. 409 del codice di procedura civile.
2. Ai fini della disciplina contenuta nel presente regolamento, vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente Comune di Bergamo, ma senza vincolo di subordinazione.
3. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente Comune di Bergamo, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi.
4. Vengono definiti incarichi di studio, quelli che consistono in un'attività di studio a favore dell'Amministrazione comunale che si concludono con la consegna di una relazione scritta, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
5. Vengono definiti incarichi di ricerca, quelli che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione comunale e si concludono con la consegna di una relazione scritta.
6. Vengono definite consulenze, gli incarichi che hanno per oggetto la richiesta di un parere su un problema specifico o su una determinata materia ad un esperto e che si concludono con la consegna di una relazione scritta.

Art. 3
Limiti e competenza per il conferimento degli incarichi

1. L'amministrazione comunale può conferire incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previsti in documenti programmatici approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture, che intendono avvalersene, nel limite di spesa individuato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere, deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione comunale;
 - b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come disciplinata dal presente regolamento.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui al comma 1 in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale e di collaborazione di natura coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fermo restando, in questi casi, il possesso della maturata esperienza nel settore.

Art. 5

Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse interne al Comune di Bergamo

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa, il dirigente interessato accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso l'Amministrazione.
2. A tal fine, il Comune individua annualmente, in sede di piano esecutivo di gestione, gli obiettivi, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di cui all'art. 1.

Art. 6

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 9, gli incarichi sono affidati con procedura comparativa.

Art. 7
Criteri e modalità della selezione

- 1 L'amministrazione seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sulla base del solo curriculum o del curriculum e di un colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale attinenti e congruenti rispetto all'obiettivo del piano esecutivo di gestione e alle attività relative ai progetti e programmi da realizzare e alla specificità dell'incarico.
- 2 Alla valutazione comparativa dei candidati provvede il dirigente della struttura a favore della quale è svolta la collaborazione, secondo i criteri indicati nel comma 5 e in quelli ulteriori eventualmente previsti nell'avviso pubblico di selezione.
3. Per la valutazione dei curricula e del colloquio, il dirigente può avvalersi di apposita commissione tecnica. La commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria o opportuna, è nominata con atto del dirigente della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.
4. Nel caso in cui la selezione si svolga attraverso la valutazione dei curricula, il dirigente della struttura interessata, ovvero la commissione, qualora nominata, valuta i curricula dei candidati, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) titoli di studio e qualificazione professionale, ivi compresi i master, le abilitazioni professionali, i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati e gli altri titoli di studio relativi alle materie attinenti alla professionalità richiesta;
 - b) esperienza maturata nel settore di attività di riferimento, ivi compresi gli stages, le collaborazioni e gli incarichi professionali svolti presso enti pubblici e privati, se attinenti alla professionalità richiesta;
 - c) congruità dell'esperienza professionale con gli obiettivi che devono essere perseguiti attraverso l'incarico.
5. L'avviso può prevedere criteri ulteriori di selezione, ivi compresa la valutazione dell'economicità dell'offerta.
6. Nel caso in cui la selezione si svolga attraverso la valutazione dei curricula e il colloquio, vengono valutati preventivamente i curricula. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che abbiano presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione e riportato la valutazione minima prevista nell'avviso di selezione.
7. Conclusa la procedura, il dirigente della struttura interessata, ovvero la commissione, redige una graduatoria finale, che può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua approvazione.

Art. 8
Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti dal dirigente della struttura interessata alla collaborazione, il quale, con propria determinazione indice la procedura comparativa e approva l'avviso pubblico di selezione, corredato dallo schema di domanda e lo pubblica all'albo pretorio e sul sito. Detta determinazione deve essere corredata dalla valutazione del collegio dei revisori dei conti, che il dirigente deve preventivamente acquisire tramite la competente Direzione.
2. Con lo stesso provvedimento, il dirigente nomina eventualmente la commissione tecnica che lo coadiuva nella valutazione dei curricula e nell'eventuale colloquio.

3. L' avviso pubblico di selezione deve contenere:
 - a) l'oggetto dell'incarico con espresso riferimento ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Comune e le prestazioni richieste;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura comparativa;
 - c) la decorrenza, la durata dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - d) il corrispettivo lordo previsto per la prestazione richiesta;
 - e) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - f) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - g) i criteri adottati per la valutazione comparativa;
 - h) le penalità, in caso di ritardo o di inadempimento e le condizioni ritenute essenziali;
 - i) le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - l) l'indicazione delle materie o degli argomenti dell'eventuale colloquio;
 - m) il punteggio minimo che il candidato deve avere riportato nella valutazione del curriculum per essere ammesso all'eventuale colloquio;
 - n) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in alternativa, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito internet del Comune;
 - o) ogni altra prescrizione ritenuta utile o opportuna.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
5. L'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bergamo, nonché sul sito internet per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione, che devono essere precisati nell'avviso di selezione, in considerazione della tipologia e della complessità dell'incarico.
6. Al termine della procedura comparativa, il dirigente con propria determinazione approva i verbali relativi alla procedura e li pubblica sul sito del Comune e all'albo pretorio.
7. L'incarico di collaborazione è conferito dal dirigente con proprio provvedimento, al quale è allegato il disciplinare d'incarico ed è efficace dalla data di pubblicazione sul sito del Comune, come previsto dall'art. 13.

Art. 9

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando la procedura comparativa sia andata deserta;
 - b) per l'espletamento di attività che, per motivi di natura tecnica, culturale o artistica, possono essere fornite da un solo soggetto con il grado di perfezione richiesto;
 - c) nei casi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - d) quando si tratti di attività complementari sopravvenute successivamente e che non possono essere separate dall'incarico principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest'ultimo.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, per le quali il corrispettivo è equiparabile ad un rimborso spese.

Art. 10

Corrispettivo

1. Il corrispettivo è determinato dal dirigente, tenuto conto della natura e del contenuto dell'incarico, della complessità dell'attività da espletare, della professionalità necessaria per la predetta attività e viene motivatamente definito, nel provvedimento di indicazione della procedura comparativa, sulla base delle condizioni di mercato, delle retribuzioni del personale interno di professionalità simile, della durata temporanea dell'incarico, nonché delle tariffe professionali, laddove esistenti. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo espressa diversa pattuizione, in relazione alla conclusione di attività o di fasi.

Art. 11 Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto per gli incarichi di cui all'art. 1. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per il solo tempo strettamente necessario e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 12 Controllo dell'esatto adempimento delle prestazioni

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle prestazioni e ai tempi concordati.
2. In caso di inadempimento si applicano le norme del codice civile, in base alle condizioni fissate nel disciplinare d'incarico.

Art. 13 Efficacia

1. L'efficacia dei contratti relativi agli incarichi disciplinati dal presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione sul sito del Comune del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 13 bis Comunicazioni e controlli

1. Le determinazioni relative agli incarichi di cui al presente regolamento, di importo superiore a 5.000,00 euro, Iva esclusa, devono essere trasmessi, a cura del dirigente che ha adottato l'atto, alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
2. I dirigenti devono redigere entro il 15 gennaio di ogni anno un rapporto informativo sugli incarichi individuali conferiti ai sensi del presente regolamento, che, a cura della segreteria generale, è trasmessa al nucleo di valutazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 14
Responsabilità

1. L'affidamento degli incarichi effettuato in violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico di coloro che abbiano conferito gli incarichi o abbiano ordinato le prestazioni.

Art. 14 bis
Società in house

1. Le società in house, per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, devono osservare i principi e gli obblighi stabiliti dalla legge per il Comune e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il Comune esercita il potere di vigilanza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge e di regolamento di cui al comma precedente da parte delle società in house . A tal fine, queste ultime sono tenute a trasmettere preventivamente alla competente Divisione Pianificazione e controllo del Comune i provvedimenti di incarico, di importo superiore a euro 20.000,00, al netto di IVA.

Art. 15
Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme del codice civile, alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali e alle altre norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore Il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 16
Limite di spesa

1. Il limite di spesa di cui all'art. 3 del presente regolamento è fissato annualmente nel bilancio di previsione del Comune.

INDICE

Art. 1 -	Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 2 -	Definizioni	pag.	1
Art. 3 -	Limiti e competenza per il conferimento degli incarichi	pag.	1
Art. 4 -	Presupposti per il conferimento degli incarichi	pag.	2
Art. 5 -	Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse interne al Comune di Bergamo	pag.	2
Art. 6 -	Modalità di individuazione dei collaboratori	pag.	2
Art. 7 -	Criteri e modalità di selezione	pag.	3
Art. 8 -	Procedura per il conferimento degli incarichi	pag.	3
Art. 9 -	Esclusione del ricorso alla procedura comparativa	pag.	4
Art. 10 -	Corrispettivo	pag.	5
Art. 11 -	Durata del contratto	pag.	5
Art. 12 -	Controllo dell'esatto adempimento delle prestazioni	pag.	5
Art. 13 -	Efficacia	pag.	5
Art. 13 bis -	Comunicazioni e controlli	pag.	5
Art. 14 -	Responsabilità	pag.	6
Art. 14 bis -	Società in house	pag.	6
Art. 15 -	Norme finali ed entrata in vigore	pag.	6
Art. 16 -	Limite di spesa	pag.	6